



## COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

### Ordinanza N. 17 del 21/03/2020

PROPOSTA N.ro 22 del Settore SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE Ufficio UFFICIO IV - POLIZIA MUNICIPALE

**OGGETTO:** Emergenza Covid-19. Ordinanza contingibile e urgente circa ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio comunale.

#### IL SINDACO

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che "*Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*";

**visto** il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "*Misure urgenti misure di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019*";

**visti:**

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «*Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

**vista:**

- l'ordinanza n° 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- l'ordinanza n° 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto *“Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

**evidenziato che:**

- il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 estende le misure previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 a tutto il territorio;
- tra le regole imposte per scongiurare la diffusione dell'epidemia si prevede:
  1. di evitare ogni spostamento all'interno del territorio, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
  2. il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- obiettivo precipuo delle richiamate disposizioni è quello di ridurre le occasioni di possibile contagio non dovute a specifiche situazioni o a un effettivo stato di necessità;
- l'inosservanza delle richiamate misure da parte da parte di alcuni soggetti vanifica il contenuto delle disposizioni governative volte a contrastare il contagio del COVID;
- risulta dunque necessario assumere ancora più stringenti iniziative atte a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;

**valutata** la relazione dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara del 18/03/2020, prot. 0041121/20, avente ad oggetto *“Valutazione del rischio epidemiologico per infezione da COVID-19 nella Provincia di Pescara in relazione ad eventuali ulteriori provvedimenti restrittivi locali a tutela dell'estensione del contagio autoctono”* nella quale si precisa che *“Il costante incremento di nuovi casi dimostra che il numero degli affetti con interstiziopatia polmonare è di gran lunga superiore al numero dei casi già diagnosticati e il ritmo dei ricoveri nelle ultime giornate (20-30 al dì) appare essere la progressiva immersione di una base di diffusione nel territorio di più ampia di quanto sin qui documentato. Alla luce delle considerazioni complessive sopra riportate, appare opportuno, onde evitare l'aumento del contagio nell'ambito del territorio del comune di Spoltore, che potrebbe produrre un aumento dei casi ingestibile con particolare riguardo alla necessità di terapie ventilatorie salvavita, mettere in atto ogni possibile azione volta ad evitare l'ulteriore diffusione del virus in queste zone”*;

**vista** l'Ordinanza de Ministero della Salute emanata il 20/03/2020 ad oggetto *“Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”*;

**preso atto** del progressivo aumento del numero di contagiati da CODIV – 19 (corona virus) nella Regione Abruzzo e nel territorio della Provincia di Pescara;

della situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;

**ritenuto necessario** al fine di limitare l'ulteriore diffusione dell'epidemia all'interno del territorio comunale, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del “COVID - 19”:

- attuare misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del DL 2 marzo 2020, n. 9;
- pertanto, , di dover stabilire misure finalizzate a limitare le occasioni di assembramento e i contatti ravvicinati tra persone;

**visto** l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

**viste** le precedenti ordinanze sindacali n. 13/2020 – 14/2020 – 15/2020 e 16/2020;  
**al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19**, in relazione a quanto previsto del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e del D.P.C.M. 9 marzo 2020 e nell’Ordinanza Ministero Salute emanata il 20/03/2020 ad oggetto “Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, fermi restando i divieti in essi contenuti;

#### **ORDINA**

**CON DECORRENZA DAL GIORNO 21 MARZO E FINO AL 3 APRILE 2020:**

- 1. NON È CONSENTITO SVOLGERE ATTIVITÀ LUDICA O RICREATIVA ALL’APERTO; RESTA CONSENTITO SVOLGERE INDIVIDUALMENTE ATTIVITÀ MOTORIA ENTRO I 100 (CENTO) METRI DALLA PROPRIA ABITAZIONE, PURCHÉ COMUNQUE NEL RISPETTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO DA OGNI ALTRA PERSONA;**
- 2. È POSSIBILE ATTENDERE ALLE ESIGENZE PRIMARIE DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO E COMUNQUE IN AREE CONTIGUE ALLA PROPRIA RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA OVVERO NEL RAGGIO DI 400 METRI, AL DI FUORI DI TALI CASI TUTTI I COMPORAMENTI NON CONFORMI SONO VIETATI;**
- 3. È FATTO ESPRESSAMENTE DIVIETO NEGLI SPAZI CONDOMINIALI, ALL’APERTO O AL CHIUSO, DI RAGGRUPPARI E DI SVOLGERE LE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE DI QUALSIASI GENERE;**
- 4. È FATTO DIVIETO DI ACCESSO A TUTTI I PARCHI O GIARDINI PUBBLICI;**
- 5. IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE È VIETATO CIRCOLARE A PIEDI O CON VELOCIPEDI SALVO I CASI DI SPOSTAMENTI MOTIVATI DA COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ NELLE QUALI RIENTRANO L’APPROVVIGIONAMENTO ALIMENTARE E QUELLO RELATIVO AD ALTRI BENI DI PRIMARIA NECESSITÀ PRESSO GLI ESERCIZI COMMERCIALI DI QUALUNQUE TIPOLOGIA;**
- 6. NEI GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI, NONCHÉ IN QUEGLI ALTRI CHE IMMEDIATAMENTE PRECEDONO O SEGUONO TALI GIORNI, È VIETATO OGNI SPOSTAMENTO VERSO ABITAZIONI DIVERSE DA QUELLA PRINCIPALE COMPRESSE LE SECONDE CASE UTILIZZATE PER VACANZA.**
- 7. I TITOLARI E/O GESTORI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI DI QUALUNQUE TIPOLOGIA, CHE POSSONO CONTINUARE AD ESERCITARE AI SENSI DEI DPCM RICHIAMATI, AL FINE DI EVITARE ASSEMBRAMENTI DI PERSONE, DEVONO OBBLIGATORIAMENTE ORGANIZZARE L’ACCESSO AI PREDETTI LUOGHI CON MODALITÀ CONTINGENTATE. ALL’INTERNO DEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO DEVE ESSERE RISPETTATA LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA GLI AVVENTORI. IL PERSONALE IMPIEGATO NELLE ATTIVITÀ A CONTATTO CON IL PUBBLICO DEVE ESSERE PROTETTO CON APPOSITI DPI;**
- 8. L’APPROVVIGIONAMENTO ALIMENTARE E QUELLO RELATIVO AD ALTRI BENI DI PRIMARIA NECESSITÀ PRESSO GLI ESERCIZI COMMERCIALI ED ESERCIZI DI VENDITA DI QUALUNQUE TIPOLOGIA È CONSENTITO AD UNA SOLA PERSONA PER NUCLEO FAMILIARE;**
- 9. LA CITTADINANZA È SEMPRE TENUTA A RISPETTARE IL PRINCIPIO SECONDO IL QUALE NEGLI SPOSTAMENTI DEVE ESSERE PERCORSO IL TRAGITTO PIÙ BREVE PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DI DESTINAZIONE;**

#### **INFORMA CHE**

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione territoriale di Pescara, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

La Polizia Locale e tutte le altre Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza ed esecuzione del presente provvedimento.

L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

**DISPONE**

1. che questa ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio online del Comune di Città Sant'Angelo e sul sito web del Comune;
2. che sia data massima diffusione di questo provvedimento attraverso gli organi di stampa, di diffusione radio-televisiva e sui principali social networks;
3. la trasmissione di questa ordinanza:
  - al Prefetto della Provincia di Pescara;
  - al Questore della Provincia di Pescara;
  - al Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Pescara;
  - al Comandante Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara;
  - al Comandante della Compagnia Carabinieri di Montesilvano;
  - al Comandante della Stazione Carabinieri di Città Sant'Angelo;
  - al Presidente della Regione Abruzzo;
  - al Presidente della Provincia di Pescara;
  - al Comandante della Polizia Locale di Città Sant'Angelo.

Città Sant'Angelo, li 21/03/2020

Il Sindaco  
PERAZZETTI MATTEO<sup>i</sup>

---

<sup>i</sup> Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. Firmato da Il Sindaco PERAZZETTI MATTEO , il 21/03/2020